

REPUBBLICA ITALIANA 409/2009 A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, composta dai  
Sigg.ri Magistrati:

Vito MINERVA	PRESIDENTE
Davide MORGANTE	CONSIGLIERE
Piera MAGGI	CONSIGLIERE
Cristina ZUCCHERETTI	CONSIGLIERE rel.
Piergiorgio DELLA VENTURA	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi d'appello iscritti ai nn°29857 e 32206 del registro di segreteria, promossi dai sig.ri: Giovanni C e Osvaldo C, rappresentati e difesi, rispettivamente, giusta procura speciale in calce al gravame, dagli avv.ti Alessandro De Meo e Alfredo Zaza D'Ausilio, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, n.261/06, depositata il 5.3.2007.

Visti tuffi gli atti e documenti dei fascicoli processuali.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 aprile 2009, il relatore consigliere Cristina Zuccheretti, gli avv. Federico Raffi e Zaza D'Ausilio, nonché il Pubblico ministero della persona del Vice Procuratore generale dr.Alfonso Tranchino.

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio ha condannato il geometra Giovanni C, in qualità di Capo Sezione lavori pubblici del Comune di XX e l'arch. Osvaldo C, in qualità di Direttore Tecnico, al pagamento -a favore del suddetto Comune- della somma, rispettivamente, di euro 4.500,00 ed euro 3.000,00, oltre agli interessi legali ed alle spese di giudizio, in quanto ritenuti responsabili di non aver tempestivamente concluso una procedura espropriativa. Da tale inadempimento sarebbe conseguito un danno all'ente a causa del risarcimento riconosciuto giurisdizionalmente all'espropriato.

La pronuncia sopraindicata, dopo aver in primo luogo respinto le eccezioni procedurali avanzate dal convenuto in giudizio (inammissibilità della citazione per tardiva notificazione della stessa e prescrizione dell'azione), ha accolto parzialmente la richiesta risarcitoria azionata dalla Procura regionale nella considerazione che i convenuti, con "grave colposità" avevano omesso di adottare qualsiasi iniziativa e di dare corso alla regolare conclusione del procedimento espropriativo dei terreni di proprietà privata.

In proposito, osserva il giudice di primo grado: *"...nel periodo di occupazione del fondo (14 dicembre 1989) alla scadenza del termine quinquennale di ogni occupazione legittima (14 dicembre 1994) furono in carica il geom. Giovanni C, in qualità di Capo Sezione Settore Lavori Pubblici (delibera 1375 in data 14 dicembre 1988) e responsabile LL.PP. dal 29 giugno 1995 al 10 dicembre 1995; l'ing. Osvaldo C quale direttore Ufficio Tecnico comunale (dal 26 novembre 1990 al 16 gennaio 1994 e dal luglio 2002 al 18 agosto 2002)..."* i quali, dunque, avevano il puntuale dovere di porre in essere tutti quegli adempimenti amministrativi e tecnici per concludere nei termini di legge il procedimento ablativo in esame.

L'importo della condanna è stato rideterminato dal Giudice di prime cure, in via equitativa, nel presupposto che, alla causazione del danno, possano aver contribuito anche i

comportamenti omissivi di altri soggetti ed altre vicende legate al processo civile con conseguente lievitazione dei costi.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello entrambi i dipendenti, per i seguenti motivi.

1) il geom. C eccepisce in via principale l'eccezione di prescrizione; in via subordinata l'insussistenza della sua responsabilità istituzionale; in via gradata l'impossibilità di curare la pratica espropriativa, in ragione del fatto che in data 18.3.1993 la Guardia di Finanza ebbe a sequestrare gli atti relativi all'esproprio;

2) L'ing. Osvaldo C ha ribadito l'assente responsabilità degli organi politici; l'assenza della propria responsabilità (sotto il profilo causale, comportamentale ed, in parte, temporale); l'errore nella computazione dell'addebito. In particolare, a tale ultimo riguardo, si duole del fatto che la sentenza abbia rideterminato l'entità del danno erariale in ragione del potere riduttivo e non già in maniera sistematica, considerando che, a suo dire, erano in ogni caso dovute le somme di relative all'indennità di esproprio e di occupazione, nonché le spese di lite, per cui l'eventuale danno deve essere, comunque, scorporato di tali voci.

Nelle proprie conclusioni in data 17 marzo 2009, il Procuratore Generale ha precisato che l'addebito deve essere confermato, sia pure con eventuale diminuzione del "quantum", facendo presente che l'esborso del Comune non si sarebbe, evidentemente, concretizzato se fosse intervenuta per tempo l'espropriazione per la quale sussistevano tutte le condizioni di legge per potersi avviare alla conclusione.

La colpa grave degli appellanti, infine, si evince dal fatto stesso dell'omissione continuata per molti anni di qualunque iniziativa o impulso agli organi o uffici interni per la tempestiva definizione della procedura.

All'odierna udienza, tutte le parti presenti hanno riconfermato gli atti scritti.

DIRITTO

In via preliminare si dispone la riunione in rito dei due atti d'appello per evidenti ragioni di connessione, essendo diretti avverso la medesima sentenza.

In ordine all'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità il Collegio non condivide l'assunto del geom. C e richiama, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (vedi Sezioni Riunite 2/2003/QM), secondo la quale il fatto dannoso si perfeziona nel momento in cui -verificandosi le conseguenze del comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità di quello previsto dalla norma- si realizza l'effettivo depauperamento del patrimonio pubblico e cioè nel momento in cui a carico di quest'ultimo viene effettuato il pagamento a favore di terzi (cfr. art.1 comma 2 Legge 14.1.94 n.20; art.2935 c.c.).

Nel caso in esame, l'erogazione a favore dell'espropriato si è avuta a seguito della sentenza del Tribunale di Latina n.2128/2003, e pertanto, tenuto conto che l'invito a dedurre è del 28 aprile 2005, ciò è accaduto entro il termine quinquennale.

L'eccezione di prescrizione va dunque rigettata.

Nel merito il Collegio ritiene di condividere le considerazioni svolte dal giudice di primo grado riguardo la indubbia competenza degli attuali appellanti a porre in essere gli adempimenti previsti per la conclusione del procedimento espropriativo, anche relativamente al fatto che l'art.51 della legge 142/90 ha definitivamente sancito la separazione tra organi amministrativi e politici e, dunque, non si rinviene la responsabilità del sindaco adombrata dagli appellanti.

Come ricordato in narrativa negli anni che vanno dall'occupazione del fondo, alla scadenza del quinquennio (1994) sia il geometra C, nella sua qualità di Capo settore Lavori pubblici, sia l'ing. C, direttore tecnico comunale dal 1990, erano effettivamente preposti alle funzioni proprie per l'espletamento di tali operazioni. In proposito, risulta dagli atti che, invece di dare impulso e seguito alla procedura, si limitarono entrambi a richiedere all'ufficio tecnico una relazione sullo stato della procedura espropriativa.

Tale comportamento omissivo reiteratamente tenuto nell'arco temporale suddetto denota la volontà di non adempiere agli obblighi di servizio ed ai doveri istituzionali connessi alla carica ricoperta, specie nella materia che ne occupa.

Proprio siffatta situazione di inerzia indusse il proprietario del terreno sottoposto ad occupazione ad attivare, con successo, l'azione civile di risarcimento con il conseguente esborso di denaro da parte del Comune.

Devesi al riguardo richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte ed anche di questa Sezione, secondo cui, in materia di irregolare ed intempestivo espletamento della procedura ablativa di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di proprietà e di conseguente condanna dell'Ente territoriale al risarcimento nei confronti dei proprietari danneggiati, sussiste la colpa grave dei dipendenti comunali autori di dette irregolarità ed intempestività.

Per quanto sin qui esposto, il Collegio, nel condividere la detta giurisprudenza e nel ritenere quindi responsabili gli appellanti, conferma, sul punto, la sentenza impugnata.

Per quanto attiene la quantificazione del danno il Collegio osserva che, correttamente, il Giudice di prime cure ha detratto dall'importo totale di quanto pagato dal Comune al privato proprietario (euro 15.859.06) la somma di euro 4.780,00 relativa al valore venale del bene.

Del resto, non può accedersi alla richiesta di parte appellante di sottrarre, altresì, dall'addebito, le spese relative al contenzioso civile. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, osserva il Collegio che i maggiori oneri sopportati dal Comune, a seguito del giudizio instaurato dal proprietario del terreno, sarebbero stati evitati qualora la procedura espropriativa fosse stata espletata, come dovuto, tempestivamente ed in base ai corretti adempimenti procedurali.

Ciò nonostante, ritiene il Collegio di dover procedere ad un ridimensionamento dell'importo

per le medesime ragioni evidenziate dal giudice di primo grado, ovverosia tenendo conto della quota di responsabilità addebitabile ad altri soggetti nell'arco temporale di cui si discute (1989/94) che si sono avvicinati nelle cariche ricoperte dagli attuali appellanti. Conseguentemente, in ragione dei periodi di permanenza nella funzione, l'addebito del geometra C deve essere ridotto ad euro 3000,00 e quello dell'arch. C ad euro 2000,00, ivi compresa la rivalutazione monetaria. Con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

PARZIALMENTE ACCOGLIE

Gli appelli in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe e, per l'effetto, condanna il sig. Giovanni C al pagamento di euro 3.000,00 ed il sig. Osvaldo C al pagamento di euro 2.000,00 ivi compresa la rivalutazione monetaria.

Dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali.

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 76,76 (settantasei/76)

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2009.

Il Relatore  
f.to Cristina Zuccheretti

Il Presidente  
f.to Vito Minerva

Depositata in segreteria il 17/06/2009  
Il Dirigente f.to Maria Fioramonti